

## PROVINCIA DI BIELLA

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - DT

C.U. IPA

CR344K

Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche

Proposta n. DT - 117 - 2018

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: ZANINO DAVIDE

Estensore: FORNARO MARCO

DETERMINAZIONE N. 95

IN DATA 30-01-2018

Oggetto: "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A. Biella - Riapprovazione del progetto definitivo dell'opera pubblica denominata "Impianto Idroelettrico con derivazione d'acqua dal T. Cervo a monte del P.te della Maddalena", già approvato con Determinazione n. 1569 del 27.11.2015.

Il sottoscritto dott. Davide Zanino, in qualità di dirigente del Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue, Risorse Idriche

### PREMESSO CHE

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1569 del 27/11/2015 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera denominata: "Impianto Idroelettrico con derivazione d'acqua dal T. Cervo a monte del P.te della Maddalena", presentato a questa Amministrazione dalla "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A., dando atto che ai sensi del Decreto Legislativo 29.12.2003 n. 387 recante "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*", art. 12, commi 1 e 3, tale approvazione ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza, nonché l'imposizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio, sugli immobili interessati dai lavori e previsti nel progetto.
- La dichiarazione pubblica utilità indifferibilità ed urgenza di cui alla predetta Determinazione Dirigenziale n. 1569 del 27.11.2015 non fu preceduta dalla fase partecipativa prescritta *ex lege*, a causa di apposita indicazione fornita dalla "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A.: questa, al momento della proposizione dell'istanza e nel corso di tutto il procedimento autorizzativo, faceva affidamento su apposito accordo bonario precedentemente intervenuto tra le parti interessate.
- Successivamente invece pervenne alla Provincia (cfr. prot. ricez. n. 25980 del 20.11.2017) richiesta della "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A. di attivazione della procedura espropriativa per la realizzazione delle opere autorizzate, in quanto i supposti succitati titoli e accordi bonari con i proprietari degli

immobili interessati dai lavori non si erano verificati sufficienti a conseguire la materiale disponibilità degli immobili necessari alla realizzazione delle opere in progetto

- La Provincia, diede pertanto seguito a quanto richiesto dalla "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella" S.p.A. provvedendo, con propria nota Raccomandata A.R. e P.E.C., prot. n. 26834 del 30.11.2017, ad effettuare una apposita comunicazione ai proprietari dei terreni interessati dai lavori di avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla riapprovazione del progetto dell'opera, ai soli fini della procedura espropriativa, informando i predetti della possibilità di presentare osservazioni nel termine di 30 giorni ai sensi della normativa vigente (cfr.:D. Lgs 29.12.2003, n. 387 e ss.mm.ii. art 12; Legge 241/1990 e ss.mm.ii. artt 7 e 8. artt. 11 ;16 D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.)
- E' pervenuta alla Provincia di Biella (cfr. prot. ricez. n. 29115 del 29.12.2017) da parte dell'avv. Roberto Rolando - in rappresentanza della "Ponte della Maddalena" S.r.l. proprietaria di immobili interessati dal suddetto procedimento - la nota datata 29.12.2017, contenente osservazioni scritte sulle quali la scrivente Amministrazione procedente si è pronunciata ai sensi degli artt 11 e 16 DPR 327/2001 e ss.mm.ii. citato.

### **CONSIDERATO CHE**

Come previsto dal T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 29/07/2008, n. 2306, la giurisprudenza del Giudice Amministrativo (cfr. Consiglio Stato, Sez. IV, 24 Luglio 2003 n. 4239; 3 Settembre 2001, n. 4605; T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 6 Luglio 2005, n. 1105) e della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 9 Febbraio 2001, n. 1836) ha ammesso, da lungo tempo, la possibilità di procedere alla riapprovazione con effetti *ex nunc* del progetto di opera pubblica, purché siano rispettate alcune condizioni indispensabili. E cioè: 1) necessità di seguire lo stesso procedimento previsto per la prima approvazione dell'opera; 2) necessaria permanenza dell'"*attualità e concretezza dell'interesse pubblico*" perseguito attraverso la realizzazione dell'opera pubblica; 4) impossibilità che "*la rinnovazione della procedura espropriativa..[possa intervenire] ad opera già interamente completata ...[così soddisfacendo] intenzioni simulate di sanatoria della procedura originaria*" (cfr. Consiglio Stato, Sez. IV, 24 Luglio 2003 n. 4239).

### **VISTI ALTRESI' I SEGUENTI PRONUNCIAMENTI**

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I Sent., 09.07.2007 n. 1757: "*La riapprovazione di un progetto di opera pubblica, ai fini della dichiarazione della sua pubblica utilità, è ammissibile, a condizione dell'osservanza dei principi applicabili in materia di determinazione dei tempi dei procedimenti ablativi reali. Sicché occorre, in primo luogo, che, alla data di adozione del provvedimento di riapprovazione, sussistano le condizioni di attualità e concretezza dell'interesse pubblico che si intendono conseguire con la realizzazione dell'opera*" (Consiglio Stato, sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4077).

*"Gli istituti correlati alla partecipazione dei privati devono essere osservati anche nel nuovo procedimento, in quanto l'apporto degli interessati potrebbe rivelarsi fondamentale, ad esempio, in ordine all'attuale assetto dei luoghi e degli eventuali mutamenti sopravvenuti alla precedente dichiarazione. In quest'ottica, l'espletamento delle formalità garantiste previste dagli art. 10 ss. L. 22 Ottobre 1971 n. 865 costituisce requisito di validità sia della*

*dichiarazione di pubblica utilità che degli atti successivi” (Consiglio di Stato, sez. IV, 21 novembre 2001, n. 5905).*

*“La riapprovazione di un progetto di opera pubblica, ai fini della dichiarazione della sua pubblica utilità, è ammissibile, a condizione dell'osservanza dei principi applicabili in materia di determinazione dei tempi dei procedimenti ablativi reali, sicché occorre in primo luogo che alla data di adozione del provvedimento di riapprovazione sussistano le condizioni di attualità e concretezza dell'interesse pubblico che si intendono conseguire con la realizzazione dell'opera”. (Cons. Stato Sez. IV, 30.07.2002, n. 4077).*

## **RILEVATO CHE**

Nel caso di specie, appare evidente che le condizioni sopra prescritte onde poter legittimamente procedere alla riapprovazione di un progetto definitivo, ai fini della procedura espropriativa, siano pienamente sussistenti in quanto:

1. i lavori non hanno avuto inizio. Di conseguenza non si è verificata la irreversibile trasformazione dei luoghi che può dare vita all'istituto dell'occupazione acquisitiva ai sensi art 42 bis D.P.R. 327/2001;
2. non sono scaduti i termini della originaria dichiarazione per Pubblica Utilità Indifferibilità ed Urgenza in quanto, in base al citato D.P.R. 327/2001, art. 13, comma 4, se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di 5 anni. Posto che la Determinazione Dirigenziale n. 1569 del 27.11.2015 non prevede alcuna durata, la dichiarazione di pubblica utilità effettuata con tale provvedimento va intesa con durata 5 anni e risulta quindi tuttora in corso: (precisamente scadrà il 27.11.2020).
3. non esiste alcuna modificazione progettuale in quanto tutti gli elaborati progettuali sono rimasti invariati rispetto a quelli licenziati con la più volte citata Determinazione Dirigenziale n. 1569 del 27.11.2015
4. non si è verificato (e del resto non è stato eccepito dai controinteressati proprietari dei terreni espropriandi), alcun mutamento dello stato dei luoghi tale da snaturare il progetto precedentemente approvato.
5. sussiste tuttora l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, in quanto risultano parimenti immutate le motivazioni alla base della più volte citata Determinazione Dirigenziale n. 1569 del 27.11.2015.

È quindi da ritenersi che la riapprovazione del progetto sia legittimamente assistita dalla necessità oggettiva di realizzare l'opera pubblica, emendando il vizio dell'omissione della fase partecipativa (nel quale la Provincia di Biella incorse a causa di esplicita indicazione fornita dalla S.p.A. proponente nel corso del procedimento autorizzativo, circa la non necessità dell'attivazione del procedimento di espropriazione per pubblica utilità, in virtù dell'esistenza di preesistenti accordi bonari con i proprietari dei fondi interessati dalla realizzazione delle opere in progetto) come sopra illustrato.

## **DETERMINA**

Per le motivazioni in premessa illustrate:

1. Di riapprovare – con l'unica finalità della corretta attivazione del procedimento di esproprio per pubblica utilità relativo - il progetto definitivo dell'opera pubblica di cui al progetto denominato: *“Impianto Idroelettrico con derivazione d'acqua dal T. Cervo a monte del P.te della Maddalena”*, sul T. Cervo, in Comune di Biella, presentato dalla *“Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A.*, composto da tutti gli elaborati a suo tempo approvati con Determinazione Dirigenziale della Provincia n. 1569 del 27.11.2015, della quale il presente provvedimento deve considerarsi integrativo; la predetta Determinazione Dirigenziale n. 1569 del 27.11.2015 viene dunque integralmente confermata *in toto* per quanto riguarda ogni altra disposizione e statuizione in essa contenuta;
2. Di approvare a tale fine il *“Piano Particellare di Occupazione ed Asservimento”*, allegato al presente provvedimento, costituito dalla planimetria generale, dall'elenco dei nominativi dei proprietari interessati e dalla descrizione della servitù imponenda. Gli elaborati predetti debbono considerarsi integrativi del progetto a suo tempo approvato con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 1569 del 27.11.2015;
3. Di dare atto che, con il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii. (cfr. citata Determinazione Dirigenziale n. 1569 del 27.11.2015), si crearono le condizioni previste dall'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii. (cfr. impianti *“soggetti ad un'autorizzazione unica [...] rilasciata [...] dalle Province delegate dalla Regione [...] che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”*), con la conseguente formazione del vincolo preordinato all'esproprio (prevista dall'art. 9 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.) sulle aree d'interesse;
4. Di dare atto - ai sensi e per gli effetti dell'art.12 comma 1 D.P.R. 327/2001 - che la presente Determinazione Dirigenziale costituisce dichiarazione di pubblica utilità, con efficacia *ex nunc* (cfr. Consiglio Stato, Sez. IV, 24 Luglio 2003 n. 4239), la cui efficacia dura 5 anni, fatta salva la possibilità di proroga di 2 anni (da assentire prima della scadenza del predetto termine), prevista dal comma 5 del medesimo articolo, nei casi di forza maggiore e/o per l'insorgere di altre giustificate ragioni;
5. Di delegare alla *“Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A.* i poteri espropriativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001, il cui esercizio sarà limitato strettamente agli immobili individuati dal P.P.E. allegato al presente provvedimento ed dalla documentazione progettuale già approvata dalla Provincia con la Determinazione Dirigenziale n. 1569 del 27.11.2015;
6. Di precisare che la delega di cui al punto precedente è riferita unicamente allo svolgimento delle procedure disciplinate dal D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. quali: avvio procedimento di esproprio (cfr. art. 16 comma 4); eventuale autorizzazione ad introdursi nelle aree interessate dal progetto (cfr. art. 15 comma 2); comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto (cfr. art. 17 comma 2); determinazione dell'indennità provvisoria (cfr. art. 20 e ss.); immissione in possesso e stato di consistenza (cfr. art. 23.1.h ed art. 24); pagamento e deposito delle indennità (cfr. art. 20 comma 8);
7. Di fare presente che la *“Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A.* è direttamente responsabile dell'attivazione e dello svolgimento di tutte le fasi del procedimento espropriativo e mantiene esente da qualsivoglia responsabilità l'Amministrazione Provinciale di Biella sulle attività dalla S.p.a. medesima direttamente svolte. Parimenti, la *“Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A.* dovrà terminare validamente il procedimento entro il termine di validità della pubblica utilità, onde evitare la scadenza dello stesso senza che sia stato emanato il decreto di asservimento, in quanto la Provincia resterà indenne da ogni eventuale responsabilità prevista ex lege (cfr. art 42 bis D.P.R. 327/2001) in caso di occupazione illegittima. In tale caso resteranno parimenti a carico della S.p.A. delegata tutti gli obblighi risarcitori previsti ai sensi art 42bis D.P.R. 327/2001;

8. Di precisare che la concessionaria “Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A. sarà unica responsabile e tenuta al pagamento dei relativi indennizzi ai proprietari degli immobili interessati qualora trovi applicazione l’art. 39 del DPR 327/2001
9. Di precisare che la “Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A. gestirà altresì totalmente in maniera autonoma il procedimento di nomina del Collegio dei Tecnici previsto dall’art 21 del D.P.R. 327/2001, qualora richiesto dai privati espropriandi. In tale ambito la beneficiaria della delega suindicata agirà dunque come “autorità espropriante” ai sensi art 21 comma 3 e ss.;
10. Di stabilire che vengono delegate altresì alla “Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A. l’espletamento delle procedure finalizzate all’occupazione temporanea ai sensi degli artt. 49 e 50 e le servitù di cui all’ art. 44 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., nonché la facoltà di procedere alla notificazione degli atti del procedimento mediante servizio postale ai sensi Legge 20.11.1982 n. 890 art. 12 e mediante PEC (cfr. D. Lgs. 07.03.2005 n. 82, art. 48);
11. Di precisare che sono ESCLUSI dalla delega l’emanazione del decreto di espropriazione e/o dell’atto di imposizione di servitù di cui agli artt. 23 e del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., la cui emanazione permarrà prerogativa della Provincia (Servizio Espropriazioni), previa proposta della bozza del relativo atto da parte della “Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A. Quest’ultima, ai fini del rilascio del suddetto decreto, dovrà inoltrare al Dirigente del Settore Provinciale cui è assegnato il relativo Servizio Espropriazioni, tutta la documentazione necessaria a comprovare la correttezza delle procedure svolte (notifiche, avvisi, pagamenti) ed una dichiarazione giurata di avvenuta ultimazione di tutte le procedure di esproprio, dichiarando altresì la conformità delle stesse al citato Piano Particellare di Esproprio. Sono invece a carico dell’azienda delegata tutte le operazioni preliminari e conseguenti alla emanazione del decreto stesso (registrazione presso Agenzia delle Entrate, trascrizione presso Conservatoria RR.II., notifica ai proprietari e così via).
12. Di fare presente che l’Amministrazione Provinciale di Biella si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento la delega di cui al presente provvedimento, qualora ritenuto opportuno sulla base della valutazione discrezionale del pubblico interesse od utilità inerenti le opere autorizzate e poste alla base della delega stessa;
13. Di stabilire che ogni comunicazione trasmessa dalla “Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A., in merito al procedimento espropriativo di cui trattasi, dovrà essere recapitata per opportuna conoscenza al titolare del potere espropriativo “Amministrazione Provinciale di Biella – Servizio Espropriazioni - via Q. Sella n. 12 13900 BIELLA. In ogni atto del procedimento espropriativo la “Immobiliare Lanificio Maurizio Sella” S.p.A. dovrà sempre fare espresso riferimento agli estremi della presente Determinazione Dirigenziale (provvedimento con il quale la delega è conferita);
14. Di convenire che tutte le spese inerenti e conseguenti la procedura espropriativa di cui trattasi (notifiche o pubblicazioni, frazionamenti catastali e DOCFA, registrazioni, trascrizioni, trascrizioni presso RR.II., vulture catastali, visure, pubblicazione del decreto, pagamento delle indennità ai soggetti espropriati ed altro) e qualsivoglia ulteriore onere non esplicitamente menzionato nel presente provvedimento sono a totale carico del soggetto proponente/beneficiario;
15. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento Espropriativo, per gli atti ed i provvedimenti che verranno adottati successivamente al presente provvedimento, è la Dirigente dell’Area Tecnica della Provincia di Biella, arch. Maria Luisa Conti.
16. Di pronunciarsi motivatamente ai sensi dell’art 16 comma 12 del D.P.R. 327/2001 sulle osservazioni pervenute nei termini indicati in premessa, approvando integralmente e facendo proprio il documento prot. 1413 del 19.01.2018 recante *“Relazione di controdeduzione delle osservazioni presentate ai sensi artt. 11 e 16 D.P.R. n. 327/2001, da parte dell’avvocato Roberto Rolando per conto della società “Ponte della*

*Maddalena” S.r.l., proprietaria esproprianda/asservenda in merito alla comunicazione di avvio di procedimento effettuata con nota della provincia prot n. 26834 del 30/11/2017”, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dando atto che, a seguito della integrale reiezione delle osservazioni presentate non risulta necessaria alcuna modifica dello schema di progetto o degli elaborati progettuali;*

17. Di dare atto che, contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque – Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque – Torino, secondo le rispettive competenze.

Biella, \_\_\_\_\_

Il Dirigente/Responsabile  
ZANINO DAVIDE